CAMERA DEI DEPUTATI N. **3194**-C

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

il 18 marzo 1998 (v. stampato Senato n. 3158)

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

l'11 novembre 1998

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

—

Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 12 novembre 1998

(Relatori: **AGOSTINI,** *per gli articoli 1, 2 e 8;*
CAMBURSANO, *per gli articoli da 3 a 7*)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dalle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione) sul disegno di legge n. 3194-B.
La VI Commissione permanente (Finanze), il 10 dicembre 1998, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data al Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato A.C. n. 3194-B.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge A.C. 3194-B,

considerato che:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera *a),* sono stati aggiunti agli scopi tipici delle fondazioni, accanto a quelli tradizionali « di utilità sociale », quelli intesi alla « promozione dello sviluppo economico »;

b) all'articolo 2, comma 1, l'esercizio di imprese direttamente strumentali ai fini statutari, negli specifici settori di cui alla lettera *d),* viene finanziato con una parte del reddito di ciascuna fondazione non inferiore al limite minimo determinato dall'Autorità di vigilanza (articolo 2, comma 1, lettera *i*) e tale parte di reddito viene determinata, secondo il testo del Senato, « al netto delle spese di funzionamento, degli oneri fiscali e degli accantonamenti e riserve obbligatori » e, con riferimento « a periodi annuali, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni » (articolo 2, comma 1, lettera *i*); in tal modo si rende meno rigida la gestione dell'ente e si consente una migliore valutazione delle esigenze delle fondazioni e degli andamenti periodici del conto economico;

c) all'articolo 2, comma 1, lettera *c),* è garantita non solo la trasparenza e l'equità ma anche, secondo il testo del Senato, la congruità delle operazioni di dismissione delle partecipazioni bancarie;

d) all'articolo 2, comma 1, lettera *h),* nel testo del Senato, è espressamente prevista l'incompatibilità tra la carica di consigliere di amministrazione della fondazione e la carica di consigliere di amministrazione della società conferitaria;

e) all'articolo 2, comma 1, lettera *m),* le fondazioni sono espressamente previste tra gli enti partecipanti al capitale dell'istituto di emissione ai sensi dell'articolo 20, terzo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141;

f) all'articolo 4, si stabilisce, secondo il testo del Senato, che la partecipazione di controllo posseduta dalla fondazione nella società bancaria, deve essere determinata ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile, che prevede la disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o comunque di voti sufficienti per esercitarvi un'influenza dominante, ovvero la

sussistenza di particolari vincoli contrattuali che costituiscano un'influenza dominante del soggetto controllante sulla società controllata (articolo 4, lettera *b*);

condividendo il contenuto delle modifiche apportate dal Senato e constatando, peraltro, che la Commissione di merito non ha ritenuto di recepire nel testo la condizione e l'osservazione contenute nel parere espresso dalla I Commissione in data 21 ottobre 1997, esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 2, comma 1, lettera *h),* si inserisca una espressa formula normativa che faccia salve, per quanto attiene alla vigilanza sugli enti conferenti, le competenze delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano in materia di enti creditizi, come determinate dagli statuti speciali medesimi e dalle relative norme di attuazione;

e con la seguente osservazione:

si suggerisce di prevedere tra gli scopi di utilità sociale tipici degli enti conferenti, come contemplati dagli articoli 2, comma 1, lettera *d)*, e 3, comma 1, lettera *a)*, anche gli scopi di religione.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che il provvedimento venga definitivamente approvato entro il 31 dicembre 1998.

DDL13-3194C
Lire 500